

*Organismi di certificazione**

<i>Nome</i>	<i>Accreditamento</i>
BIOAGRIcert http://www.bioagricert.org	Certificato SINCERT N. 050B Emesso il: 2000-01-25 Valido fino a: 2012-01-25
BIOS http://www.certbios.it	Certificato SINCERT N. 056B Emesso il: 2000-12-19 Valido fino a: 2012-12-18
CCPB http://www.ccpb.it/	Certificato SINCERT N. 043B Emesso il: 1998-06-16 Valido fino a: 2010-06-15
CODEX http://www.codexsrl.it/	Certificato SINCERT N. 068B Emesso il: 2002-10-23 Valido fino a: 2010-10-24
ECOCERT Italia http://www.ecocertitalia.it	Certificato SINCERT N. 080B Emesso il: 2005-12-13 Valido fino a: 2009-12-12
Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale ICEA http://www.icea.info/	Certificato SINCERT N. 040B Emesso il: 1998-01-28 Valido fino a: 2010-02-28
Istituto Mediterraneo di Certificazione http://www.imcert.it/	Certificato SINCERT N. 042B Emesso il: 1998-03-31 Valido fino a: 2010-03-30
QC&I International Services http://www.qci.it	Certificato SINCERT N. 061B Emesso il: 2001-03-23 Valido fino a: 2013-03-22
Suolo e Salute http://new.suoloesalute.it/	Certificato SINCERT N. 051B Emesso il: 2000-06-15 Valido fino a: 2012-06-14
ABC http://www.abcitalia.org	Dal sito ABC: <i>Organismo di Controllo autorizzato con decreto del 31/12/2003 n. 120541.</i> Vedi nota 3
ANCCP http://www.anccp.it/	Vedi nota 4
BIOZOO http://www.biozoo.org/	Dal sito BIOZOO: <i>BIOZOO Srl è un Organismo di Controllo e Certificazione dei prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, con autorizzazione ministeriale (MiPAF) n. 90285 del 22 gennaio 2003 (G.U. n. 30 del 6.2.2003).</i> Vedi nota 5
CERTIQUALITY http://www.certiquality.it/	Dal sito Certiquality: <i>Certiquality è autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (codice IT-CTQ).</i> Vedi nota 2
Eco System International Certificazioni http://www.ecosystem-srl.com/ (sito in allestimento)	Vedi nota 1
SIDEL http://www.sidelitalia.it	Dal sito SIDEL: <i>Con Decreto Ministeriale n° 120362 del 05/05/2004 pubblicato nella G.U. Italiana n° 137 del 14/06/2004, SIDELcab è stata riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Organismo di Controllo in Agricoltura Biologica" ai sensi degli articoli 8 e 9 del Reg. 2092/91/CEE.</i> Vedi nota 6

N.B. Le Aziende citate sono invitate a segnalare alla redazione di newsfood.com eventuali errori od omissioni.

* Non sono compresi gli Organismi operanti nella sola provincia di Bolzano.

1)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 dicembre 2008 Revoca dell'autorizzazione a «Ecosystem International Certificazioni Srl» in Lecce, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari

(omissis)

Decreta:

Art. 1.

A «Ecosystem International Certificazioni Srl», con sede in Lecce in via Monte San Michele n. 49, e' revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 18 luglio 2002, n. 91736, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

«Ecosystem International Certificazioni Srl» non potra' rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-ECS» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

Una volta concluso positivamente l'iter di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «Ecosystem International Certificazioni Srl» potra' proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 4.

Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, effettuera', fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso.

L'organismo di controllo «Ecosystem International Certificazioni Srl» potra' mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attivita' di controllo fino al 30 giugno 2009.

Art. 5.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Ecosystem International Certificazioni Srl», e' consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione e' stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilita' dei controlli nel detto periodo e' attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

La societa' «Ecosystem International Certificazioni Srl» e' tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita':

a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attivita' e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonché tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto organismo;

b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attivita' esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: Serino

2)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2008 Revoca dell'autorizzazione alla «Certiquality Srl» ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

(omissis)

Decreta:

Art. 1.

A «Certiquality Srl» con sede a Milano, via Gaetano Giardino n. 4, e' revocata l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, n. 26031, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

A «Certiquality Srl» e' inibito il rilascio di certificazioni con l'uso del codice «IT-CTQ» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5 , punto 1), lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

La societa' «Certiquality Srl», ai sensi dell'Allegato III, punto 5, del decreto legislativo n. 220 del 1995, deve consegnare, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: La Torre

3)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2008 Revoca dell'autorizzazione alla «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.» ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari

(omissis)

Decreta:

Art. 1.

A «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.» con sede in Grumo Appula (Bari) in via Roma n. 41, e' revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 31 dicembre 2003, n. 120541, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

«ABC Fratelli Bartolomeo s.s.» non potra' rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-ABC» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera d), del Regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

Una volta concluso positivamente l'iter di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.» potra' proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 4.

Il Ministero, attraverso il personale degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, effettuera', fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto Organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso.

L'Organismo di controllo «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.» potra' mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attivita' di controllo fino al 30 giugno 2009.

Art. 5.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.», e' consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'Organismo la cui autorizzazione e' stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilita' dei controlli nel detto periodo e' attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

La societa' «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.» e' tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita':

a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attivita' e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonché tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto Organismo;

b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attivita' esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: Serino

4)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2008 Revoca dell'autorizzazione alla «ANCCP Srl», in Milano, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
(omissis)

Decreta:

Art. 1.

A «ANCCP Srl», con sede in Milano, via Rambon n. 11, e' revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 31 dicembre 2003, n. 120541, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

«ANCCP Srl» non potra' rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-ANC» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

Una volta concluso positivamente l'iter di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «ANCCP Srl» potra' proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 4.

Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, effettuera', fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso.

L'organismo di controllo «ANCCP Srl» potra' mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attivita' di controllo fino al 30 giugno 2009.

Art. 5.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «ANCCP Srl», e' consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione e' stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilita' dei controlli nel detto periodo e' attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

La societa' «ANCCP Srl» e' tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita':

a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attivita' e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonché tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto organismo;

b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attivita' esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: Serino

5)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2008 Revoca dell'autorizzazione alla «Biozoo Srl» ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
(omissis)

Decreta:

Art. 1.

A «Biozoo Srl» con sede in Sassari, via Chironi n. 9, e' revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 23 gennaio 2003 prot. 90285, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

«Biozoo Srl» non potra' rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-BZO» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

Una volta concluso positivamente l'iter di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «Biozoo Srl» potra' proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 4.

Il Ministero, attraverso il personale degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, effettuera', fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto Organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso.

L'Organismo di controllo «Biozoo Srl» potra' mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art.1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attivita' di controllo fino al 30 giugno 2009.

Art. 5.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Biozoo Srl», e' consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'Organismo la cui autorizzazione e' stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilita' dei controlli nel detto periodo e' attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

La societa' «Biozoo Srl» e' tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita':

a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attivita' e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonché tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto Organismo;

b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attivita' esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: Serino

6)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2008 Revoca dell'autorizzazione alla «Sidel S.p.A.», in Bologna, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari

(omissis)

Decreta:

Art. 1.

A «Sidel S.p.a.», con sede in Bologna, via Larga n. 34/2, e' revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 31 dicembre 2003, n. 120541, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

«Sidel S.p.a.» non potra' rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-SDL» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

Una volta concluso positivamente l'iter di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «Sidel S.p.a.» potra' proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 4.

Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, effettuerà, fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso.

L'organismo di controllo «Sidel S.p.a.» potrà mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purché consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attività di controllo fino al 30 giugno 2009.

Art. 5.

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Sidel S.p.a.», è consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione è stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilità dei controlli nel detto periodo è attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

La società «Sidel S.p.a.» è tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità:

a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attività e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonché tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto organismo;

b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attività esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: Serino